

## Dati informativi concernenti la legge regionale 28 novembre 2014, n. 38

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 30 luglio 2014, dove ha acquisito il n. 451 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Teso e Padrin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Settima Commissione consiliare;
- La Settima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 6 novembre 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Settima Commissione consiliare, relatore il consigliere Moreno Teso, e su relazione di minoranza della Settima Commissione consiliare, il Vicepresidente della stessa, consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 novembre 2014, n. 38.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Settima Commissione consiliare, relatore il consigliere Moreno TESO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le recenti notizie di cronaca intorno alla vicenda giudiziaria che vede coinvolti soggetti del mondo politico e imprenditoriale con particolare riguardo all’opera di Salvaguardia della laguna veneziana denominata MOSE obbligano le istituzioni rappresentative della collettività ad una attenta riflessione in merito alle modalità amministrative e gestionali attraverso le quali l’amministrazione pubblica cura e tutela gli interessi pubblici che le sono affidati.

Essendo oramai del tutto positivizzato negli ordinamenti giuridici il principio europeo per il quale a tutela della concorrenza, ma anche della trasparenza e dell’imparzialità, tutti gli affidamenti e concessioni di opere e servizi a terzi, pubblici o privati, devono avvenire attraverso procedimenti ad evidenza pubblica, le eccezioni a tale principio devono avere natura eccezionale, di stretta interpretazione, e comunque trovare un puntuale riscontro normativo.

In tale contesto diventa fondamentale da un lato ribadire il principio per il quale la Regione realizza in proprio - ovvero con i propri enti pubblici o articolazioni strumentali - o con sistemi di evidenza pubblica, attività e interventi a tutela e/o conservazione del territorio, dall’altro espungere dall’ordinamento giuridico regionale tutte le norme che si pongano in contrasto con il suddetto principio.

Inoltre a livello amministrativo deve essere impegnata la Giunta regionale ad effettuare una ricognizione degli atti amministrativi che avessero, in ipotesi, disposto affidamenti in contrasto con detto principio ovvero con norme particolari, a carattere imperativo, in quanto attuative di tale principio. In particolare, la Giunta regionale dovrebbe verificare l’esistenza di situazioni giuridiche i cui effetti non siano ancora esauriti o in corso di esaurimento - quest’ultimi infatti non possono essere incisi - prodotti da rapporti costituiti per effetto di atti amministrativi che avessero disposto affidamenti in via diretta in contrasto con tali principi.

In tale contesto è degna di rilievo e va sicuramente menzionata la disposizione dell’articolo 6 bis della legge 31 maggio 1995, n. 206 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96 recante interventi urgenti per il risanamento e l’adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1995, n. 125.

Tale articolo infatti dispone, tra le altre, anche l’abrogazione del comma 3, dell’articolo 3, della legge 29 novembre 1984, n. 798 “Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia” norma, questa, che autorizzava il Ministero dei lavori pubblici ad effettuare opere pubbliche “mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, e loro consorzi, ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico, nell’attuazione degli interventi individuati alle lettere a), c,) d) e l) dell’articolo 3, comma 1, nonché a procedere mediante ricorso a concessione anche per gli altri interventi previsti dal presente articolo sentito, in relazione alle connesse convenzioni, il Comitato di cui all’articolo 4”.

Se è pur vero che il comma 2 del citato articolo 6 bis tutela la validità degli atti adottati e gli effetti prodottisi da rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni dell’articolo 3 succitato e sorti prima dell’abolizione del concessionario unico - prima quindi del 1° aprile 1995, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DL 96 citato e convertito con legge n. 206 in data 31 maggio 1995 - pare quanto mai doveroso approfondire la portata di quei provvedimenti di Giunta regionale che in forza di protocolli di intesa con il Magistrato alle Acque di Venezia affidano incarichi per la realizzazione di opere pubbliche, anche se per via indiretta, al Consorzio Venezia Nuova inquadrandolo tuttora quale concessionario unico (vedi a titolo esemplificativo e non esaustivo DGR 3812 del 20 ottobre 1998 e DGR 2090 del 17 ottobre 2012).

È del tutto evidente che il protrarsi dell'efficacia degli atti amministrativi perfezionati dopo tale data - e senza soluzione di continuità rispetto ai precedenti rapporti pendenti volti a costituire direttamente o indirettamente nuovi affidamenti in contrasto con la disposizione succitata - determini l'antigiuridicità della continuazione di tali effetti, con la conseguente necessità della loro cessazione, attraverso la revoca degli atti medesimi.

La Settima Commissione consiliare, nella seduta del 6 novembre 2014, ha espresso a maggioranza (favorevoli per il Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord-Padania il Presidente Finco ed il consigliere Cappon, per il gruppo consiliare Forza Italia il consigliere Teso, per il Gruppo consiliare Misto il consigliere Bozza e per il Gruppo consiliare Unione Nord Est il consigliere Bortoluzzi; astenuti per il Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto i consiglieri Fracasso e Niero) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale, con modifiche al titolo e al testo.”;

- Relazione di minoranza della Settima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Stefano Fracasso.

### **3. Note agli articoli**

#### *Note all'articolo 1*

1. Il testo dell'art. 21-quinques e 21 - nonies della legge n. 241/1990 è il seguente:

“Art. 21-quinques Revoca del provvedimento

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

[1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico].”.

“Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.”.

- L'art. 6 bis del D.L. 29/3/1995, n. 96, convertito in legge della L. 31/5/1995, n. 206 è il seguente:

“6-bis. 1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono abrogati.

2. Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1.”.

### **4. Struttura di riferimento**

Sezione difesa del suolo